

STATUTO

**IL CIGNO - COOPERATIVA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CESENA FO VIA EUROPA 654

Numero REA: FO - 214688

Codice fiscale: 01737780401

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO
di
"IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE -
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Cesena, la società cooperativa denominata "IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA".

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove nonché trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di realizzare iniziative tendenti al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione dei cittadini. In relazione a quanto previsto dalla Legge n. 381/1991, art. 1, comma 1, lett. a) e successive modificazioni ed integrazioni, la cooperativa persegue il fine di organizzare servizi socio-sanitari, educativi e riabilitativi, in conto proprio e/o per conto terzi, in favore di anziani, persone diversamente abili, minori, soggetti svantaggiati e chiunque si trovi in situazioni di disagio sociale.

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata della cooperativa, promuovendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili per i soci, secondo i principi della cooperazione e consentendo loro di partecipare alla direzione ed ai benefici dell'impresa nella quale lavorano secondo le modalità e le tipologie dalle leggi consentite.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa può aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Allegato "D"

Rep. n. 156.869

Raccolta n. 29.031

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

- gestire strutture socio sanitarie, ivi comprese strutture per anziani, strutture per minori, per disabili, per diversamente abili, ospedali;
- offrire assistenza notturna e diurna agli anziani, a persone diversamente abili e degenti sia a domicilio sia presso case di riposo, istituti, ospedali, case di cura, luoghi di villeggiatura;
- offrire a domicilio o in luoghi appositi, assistenza di tipo educativo, rieducativo o socio-sanitario a bambini, giovani, anziani e diversamente abili, anche in riferimento a situazioni di disadattamento sociale;
- nel campo socio educativo gestire asili nido, scuole materne e scuole di ogni ordine e grado per l'assistenza all'infanzia e minori, nonché promuovere e gestire servizi culturali e di animazione, iniziative culturali, teatrali, editoriali, arti visive, grafiche e pittoriche, prodotti artigianali di cui l'azienda cura la produzione e/o commercializzazione;
- nel campo della ricreazione in generale, per la gestione di strutture e iniziative sportive e turistiche, attraverso la gestione diretta ed indiretta di esercizi pubblici, luoghi di ritrovo, svago, ricreazione soggiorno e viaggi di vacanza;
- nel campo ecologico con interventi tesi alla difesa dell'ambiente attraverso l'assunzione di attività di cura, prevenzione, manutenzione del verde e dell'habitat naturale ed ecologico;
- coadiuvare le famiglie di anziani, diversamente abili e degenti nell'applicazione di terapie di sostegno fisico e psicologico in osservanza delle prescrizioni mediche ricevute;
- gestire strutture e servizi a favore di minori, giovani, diversamente abili, anziani;
- provvedere ed assumere lavori accessori e/o complementari a quelli sopra indicati come per esempio lavori di pulizia, igienizzazione e di ristorazione;
- favorire la professionalizzazione dei propri soci tramite appositi corsi di qualificazione ed aggiornamento interni o promossi da altri Enti in ambiti attinenti allo scopo sociale, in materia di psicologia, pedagogia, anatomia, patologia, economia domestica e tutte quelle materie inerenti al buon funzionamento della cooperativa stessa;
- progettare, realizzare, amministrare, gestire servizi e strutture di tipo assistenziale per ogni bisogno sociale;
- svolgere, secondo un processo dinamico, terapeutico ed educativo, un'attività socio-sanitaria che prenda in considerazione i bisogni della società: anziani, emarginati, utenti di ogni genere, nonché attività finalizzate alla prevenzione delle stesse cause di emarginazione, con particolare riferimento alla tutela dell'habitat

naturale e del patrimonio culturale, da danni che sotto qualsiasi forma possano incidere negativamente sugli stessi;

- curare la progettazione, realizzazione e gestione di servizi e strutture di assistenza per ogni area del bisogno sociale;
- svolgere attività di carattere amministrativo ed organizzativo in ambito assistenziale, educativo, sanitario pertinente e conseguente alle attività sopra indicate;
- svolgere tutte le attività sopra elencate in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, con altre Cooperative ed Organizzazioni.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte, sia su territorio italiano che estero, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà perseguire lo scopo sociale, attraverso la realizzazione dell'oggetto, anche aderendo ad un "Gruppo Cooperativo paritetico" ai sensi dell'art. 2545-septies o ad un Consorzio di cooperative.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, costituire società nonché compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie.

La cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altre imprese cooperative o comunque utili allo sviluppo del movimento cooperativo e partecipare alle loro attività anche prestando proprie fideiussioni; essa potrà concedere fideiussioni ad altri organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che hanno compiuto i diciotto anni, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, che svolgono arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono svolgere direttamente attività lavorativa nell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, secondo le modalità, forme e tipologie consentite dalla legge ed in conformità ai disposti del Regolamento Interno.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche; nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nel successivo articolo, dovrà essere espressamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, secondo i criteri contenuti nella Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Salvo diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo, non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 5 bis (Condizioni)

L'ammissione del nuovo socio, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, avverrà sulla base delle ragioni tecniche, organizzative ed operative della cooperativa e pertanto ogni nuovo socio verrà ammesso ove sia in grado di adempiere e soddisfare le necessità della cooperativa; tutto ciò comporta che, decorso un periodo di inserimento di 60 (sessanta) giorni, il Consiglio di Amministrazione, valutati non sussistenti i requisiti attitudinali che ne hanno giustificato l'ammissione, possa insindacabilmente deliberarne l'esclusione.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma terzo, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale saranno ammessi soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che

L'Organo amministrativo valuti non completamente formati e pronti all'inserimento nella categoria dei soci cooperatori e che intendano completare la loro formazione.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale non potrà essere superiore a 5 (cinque) anni e l'Organo amministrativo stabilirà modalità e caratteristiche per l'inserimento in questa categoria.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori;
- f) la cessazione delle specifiche temporanee esigenze che avevano determinato l'inserimento del socio.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non

previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge e dagli organi sociali;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta negli art. 48 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
2. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, seguendo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, accoglie la domanda di ammissione dalla data di presentazione della domanda associativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, si procederà ai sensi dell'art. 2528, quarto comma, del Codice Civile.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Stante il vincolo associativo, la disciplina normativa, del rapporto socio/lavorativo - nel pieno rispetto delle disposizioni legislative - è esclusivamente quella discendente dallo Statuto e dai Regolamenti Interni della cooperativa; pertanto ai Regolamenti Interni, deve riconoscersi la valenza di unica fonte normativa competente a disciplinare il rapporto associativo, che è preminente e prevalente, fatta eccezione per quegli aspetti la cui disciplina è direttamente riconducibile alle disposizioni di legge.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati, seguendo le modalità ed i termini fissati - eventualmente anche in forma rateizzata - dall'Organo amministrativo, al versamento:

- * del capitale sottoscritto;
- * della tassa di ammissione determinata annualmente dell'Organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- * del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

Tutti i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, effettuata dal socio con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde automaticamente:

- se persona fisica per recesso, esclusione, interruzione dell'ulteriore ma non distinto rapporto di lavoro, o per causa di morte; solo in caso di particolare interesse per la cooperativa l'Organo amministrativo, nel caso di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro, potrà deliberare il perdurare del rapporto associativo;
- se persona giuridica per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro, a qualunque titolo o forma, con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata alla società. L'Organo amministrativo, devono esaminare il recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può effettuare un tentativo di composizione in base alle modalità previste ai successivi artt. 48 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se

comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro indicate dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01 e successive modifiche;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che riguardano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che svolga attività contrastante con gli interessi della cooperativa, la danneggi materialmente o moralmente, la diffami, fomenti dissidi o disordini di qualunque natura nei confronti dei soci, dei clienti e/o utenti.

Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare una composizione di cui alle modalità previste dagli artt. 48 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano o con altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'Arbitro, previo tentativo di composizione, con le modalità previste dagli artt. 48 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di

comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 31, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

La liquidazione non comprenderà il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi secondo e terzo, del Codice Civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere a), b), c), d), e), f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche

fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/CATEGORIE DI AZIONI

Art. 16 (Emissione di strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente titolo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'Assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 del Codice Civile, con modifica dello statuto, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art. 17 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 18 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un

coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 del Codice Civile.

In ogni caso, la remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del Codice Civile.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 19 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 20 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 21 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche.

Alla categoria dei soci sovventori, è garantito almeno un posto (un terzo dell'Organo amministrativo) in Consiglio di

amministrazione.

Art. 22 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

Art. 23 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 24 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano un numero di voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale

conferito dai soci cooperatori.

L'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI
AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 26 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 59/92 e successive modifiche.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a

quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 27 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 28 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 29 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale nè inferiore nè superiore ai limiti di legge; le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

B) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

C) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

D) dalla riserva straordinaria;

E) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla lettera A)

del presente articolo, ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 30 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre con le modalità previste dall'art. 48 del presente statuto.

Art. 31 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 32 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari ivi comprese le azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

**TITOLO VIII
ORGANI SOCIALI**

Art. 33 (Organi)

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 34 (Assemblee)

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo, comunque sito sul territorio italiano, che sia indicato sull'avviso di convocazione.

L'Assemblea dei soci può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione purché consentano il collegamento sia audio che video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e che le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possano contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione.

Nel caso in cui si verifichino ostacoli tecnici tali da impedire lo svolgimento o il proseguimento, mediante tali mezzi, delle adunanze assembleari, regolarmente costituite, impedendone la conclusione nel corso dello stesso giorno, il Presidente, previa constatazione fatta risultare a verbale mediante la sintetica indicazione dei motivi, sospende la riunione. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'Assemblea in tale sede ai sensi di legge e di statuto, che dovranno farsi risultare da apposito verbale. Per la trattazione degli argomenti, non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, il Presidente dell'Assemblea deve disporre la continuazione della

riunione in un giorno successivo, senza necessità di ulteriore avviso.

Le deliberazioni assembleari, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, nonché dagli amministratori e dal Collegio sindacale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 2366 C.C., che, a scelta dell'organo amministrativo, potrà essere pubblicato, non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione, sul quotidiano nazionale "Il Corriere della Sera" o, alternativamente, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi, anche telematici, che ne garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento non meno di 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione. Lo stesso avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione, per l'ipotesi in cui in prima convocazione non venga raggiunto il quorum costitutivo.

Art. 35 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli Amministratori;
6. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 31 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile.

Art. 36 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 37 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 38 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci, oltre se stesso.

Art. 39 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 40 (Consiglio di amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è

scelta tra i soci cooperatori. Almeno due componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori che hanno riconosciute competenze pluriennali nel campo dell'organizzazione, gestione e amministrazione della cooperativa. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili salvo i limiti eventualmente stabiliti dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 41 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

L'Organo amministrativo ha facoltà di individuare e nominare un direttore generale, che potrà partecipare e presenziare alle attività del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

E' attribuita all'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile, la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società nonché gli opportuni adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art. 42 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o e-mail, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideo-conferenza, a condizione

che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 43 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 44 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi e compiti in conformità allo statuto.

Art. 45 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori, nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 46 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se

comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 47 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'Organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma terzo, del Codice Civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 48 (Arbitri e procedimento)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della C.C.I.A.A. territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della C.C.I.A.A. del luogo ove la società ha sede.

Le spese di funzionamento della procedura arbitrale saranno anticipate a totale carico della parte che promuove l'arbitrato.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile Italiano.

Sede dell'arbitrato sarà nel luogo ove la società ha la propria sede.

L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal

vigente Codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Art. 49 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art 50 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 51 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 31, lett. c) e dei dividendi eventualmente maturati per la frazione d'anno corrispondente;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 52 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 53 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 54 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma

dell'art. 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Roberto Campacci

F.to Anna Grazia Giannini

F.to Niccoletta Mammini

F.to Maria Chiara Scardovi

Registrato a Cesena il 15/04/2022, Modello 1T, con il numero 3289.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 235 del 30 dicembre 2010, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.